



**Comitato Regionale Campania  
Corte Sportiva di Appello**

Sede: Via A. Longo 46 – 80127 NAPOLI

Tel. 0815604766

<http://www.campania.fip.it> - e-mail: [cortesportiva@campania.fip.it](mailto:cortesportiva@campania.fip.it)

**COMUNICATO UFFICIALE N. 1623 DEL 21.05.2024**

**Corte Sportiva di Appello n. 35**

Seduta del 21.05.2024

Presidente: Avv. Pasquale Raganati

Componenti: Avv. Antonella Batà, Avv. Giancarlo Borrelli

- visto il reclamo presentato dalla Società Nuova Pall. Atripalda, codice FIP 054388, avverso il provvedimento del Giudice Sportivo di cui al C.U. n° 1517 del 13/05/2024, relativo alla gara n° 7573 del Campionato Divisione regionale 3, con cui il tesserato FABIO IANNACCONE è stato sanzionato con la squalifica per 3 gare per comportamento offensivo nei confronti degli arbitri e per non aver immediatamente abbandonato il terreno di gioco, dopo essere stato espulso e tenuto conto dell'aggravante relativa alla carica di capitano della squadra rivestita [art. 33,1/1b RG rec., art. 36 RG rec., art. 21,5a RG];

- irreperibile all'utenza telefonica, il primo arbitro, sig. Raffaele Anastasio

- sentito il secondo arbitro, sig. Carlo Di Donato, il quale conferma quanto scritto nell'allegato a referto, precisando che dopo l'espulsione il tesserato Iannaccone rimaneva a bordo campo, essendo la palestra sprovvista di spalti, e offendeva il pubblico nonché i tesserati della squadra ospite;

- rilevato che la fattispecie contestata al tesserato Iannaccone dal giudice di prime cure, non rientra nella previsione di cui all'art. 33.1,1/b RG, che attiene al comportamento offensivo nei confronti degli arbitri;

- ritenuto, però, che all'esito dell'espletata istruttoria, la condotta tenuta dal tesserato Iannaccone deve essere inquadrata nella previsione di cui all'art. 33.3,1 b RG;

- ritenuto che il tesserato risulta avere precedente specifico, così come rilevato dal giudice di primo grado e che, pertanto, non sussiste la possibilità di concedere le attenuanti

**PQM**

Rigetta il reclamo e conferma la sanzione della squalifica per tre gare, ai sensi degli art. 33,3/1b RG. 36 RG rec, art. 21,5a RG.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

Napoli, 21 maggio 2024

Il Presidente  
Avv. Pasquale Raganati